

# Intervento di Francesco Mannacio al convegno dell'Associazione Melchiorre Gioia

**19/5/2006**

XV Convegno Medico Giuridico Associazione M. Gioia  
ALEA JACTA EST.

il nuovo codice delle assicurazioni:  
**un passo senza ritorno verso diversi criteri risarcitori?**  
Pisa, 19-20 maggio 2006

## CONSIDERAZIONI SUL NUOVO CODICE DELLE ASSICURAZIONI

Dr. francesco Mannacio

Vice Presidente

Desidero preliminarmente ringraziare i Presidenti, il Segretario e tutti gli organizzatori di questo convegno per l'invito rivolto all'ANEIS e per avermi fornito l'occasione per sottoporre ai Congressisti alcune riflessioni.

L'Associazione che rappresento ha, tra gli scopi statutari, lo studio delle discipline volte ad un corretto ristoro dei danni alla persona e la ricerca, quindi, di equi criteri di valutazione e liquidazione di tali danni.

Un elementare dovere di ospitalità mi impone di usare termini moderati per esprimere quell'indignazione che non può non cogliere quanti hanno subito, con un senso di frustrante impotenza, gli sconvolgimenti che hanno caratterizzato il settore della RCA negli ultimi anni.

Prima di arrivare al tema centrale del Convegno, mi sia consentito di esporre in modo del tutto sintetico e non certo esaustivo i vari passaggi che hanno condotto alla disciplina tutt'ora in fieri.

Sino alla fine degli anni novanta, come a tutti noto, esistevano linee guida dettate dai vari tribunali che avevano, di fatto, attuato una sorta di "federalismo liquidatorio" definito impropriamente da alcuni "Far West".

Il Tribunale di Milano aveva poi elaborato, dopo uno studio durato alcuni anni e previo il monitoraggio di un consistente numero di sentenze, una tabella gradualmente adottata, per la sua equità, da altri venti Tribunali del Paese.

Ci si avviava quindi ad avere criteri univoci per tutto il territorio nazionale basati peraltro sul condivisibile criterio di riduzione dei risarcimenti relativi ai danni di modesta entità con un contemporaneo incremento di quelli riguardanti lesioni gravi o gravissime.

A fronte di tale sforzo operato dalla Magistratura, ha fatto invece irruzione sulla scena il DL 70 del 28 marzo 2000 che ha fortunatamente avuto una vita brevissima.

Subito dopo, però, si è dato inizio all'iter parlamentare della Legge 57/01 con il preventivo e ingiustificabile avallo delle Associazioni dei Consumatori aderenti al quel Comitato (CNCU) che ha sede presso il Ministero delle Attività Produttive e che beneficia di consistenti contribuzioni statali.

Come è noto, tale legge, dai forti profili di incostituzionalità che è qui superfluo ricordare, ha ridotto i parametri risarcitori di un abbondante 30% rispetto alla media delle tabelle dei tribunali e persino rispetto a quelle di Milano.

Ci si sarebbe atteso, nel medio periodo, un contenimento delle tariffe che, al contrario, sono vertiginosamente aumentate nonostante, peraltro, gli altri provvedimenti che si sono succeduti con inesorabile cadenza e che qui mi limito a ricordare:

- Legge 273/02 con la quale si è mortificato quel “danno soggettivo” che costituiva l'unica valvola di sfogo per un possibile miglioramento dei rigidi criteri liquidatori imposti dal frettoloso legislatore.
- Decreto Ministeriale del 3 Luglio 2003 relativo alla Tabella delle menomazioni tra 1 e 9 punti di invalidità permanente e che in molti casi ha ridotto i precedenti barèmes valutativi.
- Decreto Ministeriale del 26 Maggio 2004 che ha istituito quella commissione medica che ha recentemente varato le tabelle relative alle macro-invalidità che a parere di alcuni esperti non tengono conto delle possibili evoluzioni in pejus di molti tipi di lesioni, contribuendo quindi ad un ulteriore irrigidimento che è tanto più criticabile in quanto riguardante i danni meritevoli di maggiore attenzione.

Se a questa ansiogena e grossolana legislazione e ai citati decreti ministeriali si aggiungono eventi per così dire “esterni”, quali la patente a punti e il caro petrolio, che hanno contribuito a ridurre drasticamente la frequenza dei sinistri riportandola nella media europea, si può concludere che le Compagnie assicuratrici hanno finito per conseguire sostanziali benefici che non si sono certo tradotti in una moderazione dei livelli tariffari i quali, al contrario, in questi anni sono costantemente lievitati.

E così il ramo RCA, che secondo l'ANIA produceva perdite di circa 3.500 miliardi di vecchie lire nel 1999, ora fornisce utili di ben 4000 miliardi annui ed è quindi diventato la punta di diamante del settore.

Vengo ora, e rapidamente, al tema del giorno, ovvero a quel risarcimento (o indennizzo ?) diretto che è la principale novità del nuovo codice delle assicurazioni.

Lascio ovviamente agli illustri giuristi presenti ogni commento sul testo e sui contenuti e mi limito ad osservare, traendo lo spunto dal titolo di questa tavola rotonda, che nella nuova normativa avevo individuato un'unica debole luce: quella riguardante il risarcimento dei danni subiti dal terzo trasportato.

Ho poi letto con maggiore attenzione il testo dell'art. 141 e anche questa luce si è spenta.

Rimane quindi, a mio giudizio, il buio totale di una normativa sciatta, affrettata, superficiale, contraddittoria e persino lessicalmente scorretta.

Anche il Consiglio di Stato ha finito per dare imbarazzati pareri nelle adunanze del 19/12/05 e del 27/2/06 arrivando a contraddire se stesso nel ritenere l'indennizzo diretto prima facoltativo e poi obbligatorio.

E' il momento di dirlo forte e chiaro: il fine ultimo di tutto questo proliferare di iniziative, appoggiate con peloso entusiasmo dalle associazioni dei consumatori e purtroppo anche da alcune Authority, è quello di standardizzare, dopo averli pesantemente ridotti, tutti i parametri e i barèmes utili per la liquidazione dei danni in modo da eliminare gradualmente dalla scena non solo i patrocinatori ma anche i periti, i medici legali e, infine, gli stessi addetti ai servizi sinistri.

Se tutto questo avvenisse con concreti benefici sul piano tariffario, il nostro sconcerto e l'evidente e gravissima mortificazione dei diritti delle Vittime della Strada sarebbero forse meno pungenti ma è facile prevedere che in ogni caso, in un sistema oligopolistico come quello attuale, i premi non diminuiranno, non si instaurerà alcuna concorrenza tra i pochi gruppi che ora dominano il mercato e cresceranno a dismisura gli utili delle Compagnie che potranno finalmente liquidare i sinistri senza alcun contraddittorio e in base a criteri da loro stesse stabiliti.

In ordine alla pretesa di considerare gli onorari stragiudiziali quali "danni accessori", categoria giuridica peraltro inesistente, basti osservare che la Corte di Cassazione ha chiaramente detto che l'intervento di un professionista è necessario non solo per dirimere eventuali divergenze su punti della controversia, quanto per garantire il danneggiato sin dalla prima fase perchè l'istituto assicuratore è economicamente più forte ed anche tecnicamente organizzato e professionalmente attrezzato per affrontare tutte le problematiche in materia di risarcimento del danno da circolazione stradale.

Non si può non tenere conto, infatti, che una corretta e completa gestione di un sinistro con danni alla persona deve essere molto spesso attuata sin dalla fase immediatamente successiva all'evento.

Questo è un precetto che vale sia per il responsabile civile che per l'eventuale patrocinatore del danneggiato.

Non ci si venga, quindi, a dire che una lunga istruttoria condotta dall'impresa senza alcun efficace contraddittorio può preservare tutti i diritti del danneggiato che non dovesse ritenere adeguata l'offerta ricevuta.

Concludo questo intervento suggerendo quella che potrebbe essere una giusta evoluzione della materia.

Previo congelamento di ogni iniziativa ulteriore, si dovrebbe nominare una commissione composta da Magistrati, avvocati, patrocinatori stragiudiziali, attuari, rappresentanti delle associazioni delle Vittime della Strada e, ovviamente, assicuratori.

Compito precipuo di tale commissione l'individuazione, entro termini di tempo ragionevoli, di linee guida condivise sulla determinazione dei parametri medico legali ed economici da attribuire ai danni alla persona.

Rivolgo pertanto un pressante appello all'Avvocatura, qui autorevolmente rappresentata, e a tutti gli operatori del diritto e della medicina legale, per un'azione comune in tal senso nei confronti del nuovo esecutivo accantonando, almeno per il momento, ogni rivendicazione di esclusive professionali.

Senza iniziative forti e decise si potrebbe andare incontro ad un disastro poi difficilmente rimediabile.

Insomma, fermiamoci e ragioniamo perché il sonno della ragione genera mostri e di mostri tecnici e giuridici ne abbiamo visti a sufficienza.